Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0384

Modifica di talune direttive per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (Omnibus IV)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2026 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni (COM(2025)0503 – C10-0091/2025 – 2025/0133(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0503),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0091/2025),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2025[1],

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 75, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 26 giugno 2026 di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti gli articoli 60 e 41 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare,

– vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A10-0023/2026),

---

1 GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj.

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P10_TC1-COD(2025)0133

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 novembre 2026 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2026/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione e le specifiche comuni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 ***e l'articolo 100, paragrafo 2***,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria[2],

---

1 ***GU C, C/2026/29, 16.1.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/29/oj***.

2 Posizione del Parlamento europeo del 24 novembre 2026.

considerando quanto segue:

(1) Gli obblighi di comunicazione rivestono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. ***I costi complessivi della comunicazione sono bilanciati dai benefici che apportano, in particolare nel garantire il rispetto delle misure strategiche principali.*** Tuttavia, al fine di garantire il conseguimento della ***finalità*** prevista degli obblighi di comunicazione e di limitare gli oneri amministrativi, è importante razionalizzare tali obblighi.

(2) Nella sua comunicazione del 16 marzo 2023 dal titolo "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030", la Commissione si è impegnata a razionalizzare e semplificare le prescrizioni in materia di comunicazione, con l'obiettivo di ridurre gli oneri da esse creati del 25 % senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

(3) Nei suoi orientamenti per legiferare meglio del 3 novembre 2021, la Commissione promuove il principio "digitale per default" al fine di sostenere le trasformazioni digitali agevolando politiche pronte per il digitale che tengano conto del mondo in rapida evoluzione della digitalizzazione e della tecnologia e che siano digitali, interoperabili, adeguate alle esigenze future e agili per impostazione predefinita.

(4) La crescente importanza della digitalizzazione nella semplificazione dei quadri normativi richiede la riduzione***, l'armonizzazione*** e la modernizzazione delle prescrizioni in materia di comunicazione e degli obblighi degli operatori economici. In linea con gli sforzi volti ad accelerare la digitalizzazione, è essenziale digitalizzare pienamente la comunicazione tra imprese e autorità e gli obblighi degli operatori economici quando tali obblighi non incidono sulla tutela e sulla sicurezza dei consumatori ***o non impongono un onere eccessivo agli operatori economici***. Ci si aspetta che l'adozione della digitalizzazione non si limiti a semplificare le procedure di conformità, ma migliori anche l'efficienza complessiva del quadro normativo, offrendo in ultima analisi vantaggi tanto alle imprese quanto alle autorità. ***Dovrebbe essere perseguita una transizione agevole verso la digitalizzazione.***

(5) La Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati a fornire orientamenti e sostegno pratico alle imprese, in particolare alle piccole e medie imprese (PMI) e alle microimprese, e a promuovere lo sviluppo di strumenti digitali razionalizzati e standardizzati, al fine di agevolare la transizione digitale di tali imprese.

(6) Una serie di atti giuridici settoriali dell'Unione stabilisce norme armonizzate concernenti gli obblighi degli operatori economici all'atto dell'immissione sul mercato o della messa in servizio di un prodotto. Tali atti giuridici comprendono le direttive 2000/14/CE[3], 2011/65/UE[4], 2013/53/UE[5], 2014/29/UE[6], 2014/30/UE[7], 2014/31/UE[8], 2014/32/UE[9], 2014/33/UE[10],

---

3 ***Direttiva 2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (GU L 162 del 3.7.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/14/oj).***

4 ***Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/65/oj).***

5 ***Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/53/oj).***

6 ***Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/29/oj).***

7 ***Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/30/oj).***

8 ***Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 107, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/31/oj).***

9 ***Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 149, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/32/oj).***

10 ***Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/33/oj).***

2014/34/UE[11], 2014/35/UE[12], 2014/53/UE[13], 2014/68/UE[14] e 2014/90/UE[15] del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttive interessate"). La maggior parte delle direttive ***interessate*** si basa sui principi del "nuovo approccio", vale a dire la tecnica legislativa per l'armonizzazione tecnica, ed è allineata ▌ alle disposizioni di riferimento stabilite dalla decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16].

---

11 ***Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj).***

12 ***Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 357, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/35/oj).***

13 ***Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj).***

14 ***Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/68/oj).***

15 ***Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/90/oj).***

16 ***Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/768(1)/oj).***

(7) Conformemente alle direttive interessate, i fabbricanti devono redigere una dichiarazione di conformità UE attestante che è stato dimostrato il soddisfacimento dei requisiti essenziali applicabili. Al fine di consentire processi elettronici senza soluzione di continuità, la dichiarazione di conformità UE dovrebbe essere redatta soltanto in formato elettronico.

(8) Le direttive 2000/14/CE, 2013/53/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE e 2014/53/UE prevedono che un prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE. Considerando l'evoluzione della digitalizzazione, è essenziale modernizzare tale obbligo imponendo che la dichiarazione di conformità UE accompagni il prodotto in formato elettronico. Il fabbricante dovrebbe pertanto ***garantire*** che la dichiarazione di conformità UE sia accessibile ***direttamente*** tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente***, il che significa che le fasi intermedie, come il numero di pagine di destinazione, dovrebbero essere ridotte al minimo possibile***. ***È opportuno che tale accesso diretto sia fornito a titolo gratuito, senza che sia necessario effettuare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per accedere alla dichiarazione di conformità UE.***

(9) Tenuto conto del fatto che nel 2024 almeno il 94 % delle famiglie dell'Unione aveva accesso a internet, ***la disponibilità delle*** istruzioni per l'uso ***dei prodotti in formato elettronico offre l'opportunità di allinearsi alle*** tecnologie attuali ***e di contribuire agli*** obiettivi verdi***. A tale riguardo***, è opportuno introdurre nelle direttive ***interessate*** la possibilità per i fabbricanti di fornire, qualora lo desiderino, istruzioni in formato ***elettronico***. Ove i fabbricanti scelgano di fornire istruzioni in formato ***elettronico***, ***dovrebbero essere predisposte misure di salvaguardia specifiche per i consumatori, al fine di garantire che, in quanto utilizzatori non professionali, possano comunque accedere alle informazioni e comprenderle, a differenza degli utilizzatori professionali, dai quali ci si aspetta che possiedano le competenze e le conoscenze necessarie per utilizzare e manipolare correttamente i prodotti. Pertanto, se un prodotto è utilizzato esclusivamente da utilizzatori professionali, vale a dire persone che lo acquistano come utilizzatori finali professionali nell'ambito delle proprie attività industriali o professionali,*** le informazioni sulla sicurezza, comprese le istruzioni ***relative all'uso sicuro*** del prodotto***, potrebbero essere fornite in formato elettronico. Per contro, le informazioni sulla sicurezza dovrebbero sempre*** essere fornite in formato cartaceo o indicate sul prodotto ***qualora sia ragionevolmente prevedibile che il prodotto, anche se destinato principalmente a un uso professionale, possa essere utilizzato anche dai consumatori. Tale requisito garantisce che tutti i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili come gli anziani, le persone con disabilità o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, possano accedere alle informazioni sulla sicurezza e comprenderle.*** Inoltre, su richiesta, al momento dell'acquisto del prodotto e per un certo periodo di tempo dopo l'acquisto, gli utilizzatori finali dovrebbero poter ottenere una copia cartacea delle istruzioni o delle informazioni sulla sicurezza.

(10) ***Il concetto di "consumatore" rientra nel termine "utilizzatore finale" quale definito nel regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio[17], che si applica alle direttive interessate, e si riferisce a qualsiasi persona fisica che agisce per fini che esulano dalla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale.***

(11) ***Al fine di garantire che tutti i consumatori, compresi quelli che potrebbero non avere accesso regolare agli strumenti digitali, possano effettivamente esercitare il diritto di ottenere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo, i fabbricanti dovrebbero comunque essere autorizzati a fornire mezzi di comunicazione accessibili aggiuntivi per presentare una tale richiesta, anche per via telefonica. Ciò è particolarmente importante per i consumatori anziani e altri gruppi a rischio di esclusione digitale. Nelle informazioni sulla sicurezza che accompagnano il prodotto, gli utilizzatori finali dovrebbero inoltre essere chiaramente informati del loro diritto di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.***

---

17 ***Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1, http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1020/oj).***

(12) Ove opportuno, i fabbricanti dovrebbero garantire che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza fornite in formato elettronico tengano conto dei requisiti di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio[18], nella misura in cui i prodotti rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, in modo che tutti gli utilizzatori finali, comprese le persone con disabilità, siano in grado di accedere alle informazioni e alle istruzioni sulla sicurezza, di comprenderle e di utilizzarle. Anche altre categorie di utilizzatori finali, come gli anziani o le persone con un'alfabetizzazione digitale limitata, potrebbero beneficiare di tali disposizioni.

(13) I fabbricanti possono offrire di fornire le istruzioni in formato cartaceo direttamente agli utilizzatori finali con un mezzo alternativo, gratuitamente e senza imporre alcun obbligo ai distributori, i quali non sono tenuti a stampare le istruzioni, a meno che non scelgano di farlo volontariamente.

(14) Quando fornisce le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato elettronico, il fabbricante dovrebbe garantire che tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza siano accessibili direttamente tramite un indirizzo internet o un codice leggibile meccanicamente, il che significa che le fasi intermedie, come il numero di pagine di destinazione, dovrebbero essere ridotte al minimo possibile. Tale accesso diretto dovrebbe essere gratuito, senza che sia necessario utilizzare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per accedere alle istruzioni e alle informazioni sulla sicurezza. Ciò è in linea con la visione generale dell'inclusione digitale di cui alla dichiarazione comune del 23 gennaio 2023 dal titolo "Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale"[19], in particolare il capitolo II relativo alla solidarietà e all'inclusione.

---

18 Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).

19 Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/0)1 (GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1).

(15) Alla luce del passaggio alle informazioni digitali per i consumatori, nel valutare l'attuazione delle direttive interessate la Commissione dovrebbe anche valutare, se del caso, se le disposizioni relative alle istruzioni o alle informazioni sulla sicurezza in formato elettronico garantiscano efficacemente che tali istruzioni e informazioni rimangano facilmente accessibili e comprensibili per i consumatori.

(16) La possibilità per l'utilizzatore finale di richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo non dovrebbe impedire ai fabbricanti di fornire materiale informativo supplementare in un formato esclusivamente elettronico, quali contenuti video o audio, che non può essere riprodotto in formato cartaceo. Se il contenuto è fornito sia in formato cartaceo che in formato elettronico, tale contenuto dovrebbe essere identico.

(17) La direttiva 2014/53/UE prevede la possibilità per i fabbricanti di fornire una dichiarazione di conformità UE semplificata in formato elettronico. Dato che la presente direttiva dovrebbe introdurre un formato digitale per default per la dichiarazione di conformità UE, le disposizioni sulla dichiarazione di conformità UE semplificata diventano superflue. È pertanto necessario sopprimere tali disposizioni dalla direttiva 2014/53/UE.

(18) Al fine di agevolare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità nazionali competenti e gli utilizzatori finali, è necessario fornire l'indicazione di un contatto digitale del fabbricante sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE per migliorare l'efficacia della vigilanza del mercato e accelerare il processo di tracciamento dei prodotti non conformi. Attualmente gli operatori economici sono tenuti a indicare il loro indirizzo postale sul prodotto, ma ciò non è sempre sufficiente a garantire che le autorità nazionali competenti possano stabilire contatti rapidi. È pertanto necessario imporre agli operatori economici di fornire un indirizzo postale e un contatto digitale sul prodotto e nella dichiarazione di conformità UE. Tale contatto digitale dovrebbe essere definito nelle direttive interessate. ***Il contatto digitale dovrebbe consentire ai consumatori e alle autorità nazionali competenti di contattare direttamente gli operatori economici e dovrebbe essere aggiornato, accessibile gratuitamente, senza che sia necessario utilizzare procedure di login, fornire dati personali, o scaricare o utilizzare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico o che sia obbligatorio registrarsi unicamente per contattare l'operatore economico. Tale contatto digitale può includere, ad esempio, un indirizzo e-mail o un modulo di contatto su un sito web, o qualsiasi altro mezzo diretto di comunicazione digitale che non preveda fasi intermedie e che consenta la tracciabilità degli scambi, e dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro. Tuttavia, le risposte automatiche a richieste, i chatbot, i numeri di fax o le linee telefoniche non dovrebbero essere considerati contatti digitali.***

(19) Il termine "contatto digitale", analogamente al termine "indirizzo elettronico" di cui al regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio[20], dovrebbe essere interpretato in modo tecnologicamente neutro, in grado di evolvere con i futuri sviluppi tecnologici, e dovrebbe contemplare tutte le forme di comunicazione digitale diretta.

(20) Le direttive interessate prevedono che gli operatori economici forniscano, in formato cartaceo o elettronico, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente ▌, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei rispettivi prodotti alle direttive interessate. Il formato cartaceo ***diventa sempre meno necessario*** e, al contempo, la comunicazione elettronica migliora l'interazione tra autorità e imprese, razionalizzando i processi e riducendo gli oneri amministrativi. Al fine di conseguire la digitalizzazione degli obblighi di comunicazione e ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori economici***, in particolare le PMI,*** e le autorità nazionali competenti, gli operatori economici dovrebbero essere tenuti a fornire le informazioni e la documentazione necessarie soltanto in formato elettronico. È opportuno che le informazioni e la documentazione fornite in formato elettronico possano essere rese disponibili, ad esempio, in un formato digitale che preveda la possibilità di stampare, scaricare e salvare le informazioni e la documentazione su un dispositivo elettronico.

---

20 Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/988/oj).

(21) La direttiva 2014/90/UE contiene talune specificità settoriali, tra cui requisiti unici atti a garantire la sicurezza dell'equipaggiamento marittimo a bordo delle navi dell'UE. A causa di tali specificità, la direttiva differisce da altri atti legislativi dell'Unione che sono allineati al nuovo quadro legislativo. Nello specifico, la direttiva prevede l'obbligo di mantenere, a bordo di una nave dell'UE, fino alla rimozione dell'equipaggiamento marittimo, una copia cartacea della dichiarazione di conformità UE. Tuttavia, poiché la banca dati dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima è a disposizione degli Stati di bandiera che sono Stati membri e delle autorità di vigilanza del mercato, tale obbligo dovrebbe essere soddisfatto caricando una copia della dichiarazione di conformità UE in tale banca dati. Ciò consentirebbe di effettuare per via elettronica le verifiche e i controlli necessari dell'equipaggiamento marittimo a bordo di una nave dell'UE e garantirebbe un'applicazione e pratiche uniformi ai sensi della direttiva 2014/90/UE.

(22) L'attuale quadro dell'Unione in materia di normazione, che si basa sul regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[21], rappresenta il quadro predefinito per l'elaborazione di norme che prevedono una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti essenziali o ad altri requisiti. Tuttavia, qualora non esistano norme armonizzate o siano insufficienti, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni per i requisiti essenziali o altri requisiti, come soluzione alternativa eccezionale al fine di agevolare l'obbligo del fabbricante di rispettare tali requisiti essenziali o altri requisiti. ***Diversi atti legislativi prevedono già tale opzione per affrontare la questione della mancanza di norme armonizzate, fornendo in tal modo alle imprese prevedibilità giuridica e consentendo loro di dimostrare la conformità di un prodotto al diritto dell'Unione. La conformità alle specifiche comuni rimane puramente volontaria per i fabbricanti, che possono basarsi su di esse per beneficiare di una presunzione di conformità o scegliere altri metodi adeguati per dimostrare la conformità ai requisiti dell'Unione.***

---

21 Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1025/oj).

(23) ***Qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per adottare, come misura di ultima istanza, specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate. In vista dell'imminente revisione del regolamento (UE) n. 1025/2012, è opportuno limitare la durata del conferimento di potere della clausola di ultima istanza a un periodo di tempo limitato. Quando la Commissione elabora tali atti di esecuzione, tutte le informazioni pertinenti riguardanti i soggetti terzi incaricati di sostenere il processo di elaborazione dell'atto di esecuzione dovrebbero essere rese pubbliche tempestivamente.***

▌

(24) Dato che alcuni atti normativi dell'Unione, come il regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio[22], prevedono il ricorso al passaporto digitale di prodotto, è essenziale imporre agli operatori economici di salvare le informazioni contenute nella dichiarazione di conformità ▌ e le istruzioni ▌ nel passaporto digitale di prodotto qualora un prodotto sia soggetto a più atti legislativi. Tale approccio ridurrebbe gli oneri amministrativi a carico dei fabbricanti, in quanto non sarebbero più tenuti a conservare in luoghi distinti i documenti di conformità***, come le dichiarazioni di conformità richieste dai vari atti legislativi che possono applicarsi allo stesso prodotto, rispettando in tal modo il principio di un'unica dichiarazione di conformità. Inoltre, le istruzioni fornite in formato elettronico dovrebbero essere conservate insieme alla dichiarazione di conformità.*** Conservando la documentazione in un unico luogo, tutti i documenti necessari a dimostrare la conformità del prodotto sarebbero facilmente accessibili, garantendo la trasparenza e agevolando la conformità. Tale approccio razionalizzato migliorerebbe l'efficienza complessiva del quadro normativo e si allineerebbe al principio secondo cui, qualora a un prodotto si applichino diversi atti normativi dell'Unione, il fabbricante o ▌ ***un*** altro operatore economico, se del caso, deve fornire un'unica dichiarazione di conformità UE.

---

22 ***Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE (GU L 191 del 28.7.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1542/oj).***

(25) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare la riduzione degli obblighi di comunicazione e il conseguimento della transizione digitale, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto la presente direttiva modifica le direttive interessate che armonizzano la normativa in materia di prodotti, ma, a motivo dell'armonizzazione delle norme dell'Unione applicabili ai prodotti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(26) Al fine di garantire una transizione efficace e priva di ostacoli, ridurre al minimo le perturbazioni e fornire alle industrie un lasso di tempo ragionevole per adeguarsi ai nuovi requisiti, l'applicazione delle misure di recepimento in materia di digitalizzazione dovrebbe essere differita.

(27) Per consentire agli operatori economici di smaltire le eventuali scorte di prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva per quanto riguarda la digitalizzazione, è necessario prevedere disposizioni transitorie ragionevoli che non ostacolino la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono stati immessi sul mercato in conformità alle direttive interessate prima della data di applicazione delle misure nazionali di recepimento della presente direttiva.

(28) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2000/14/CE

La direttiva 2000/14/CE è così modificata:

1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

"i) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

2) all'articolo 4, paragrafo 1, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

"– le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere direttamente alla dichiarazione CE di conformità. ▌ ";

3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, possano essere immesse in commercio o messe in servizio solo se conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità. ▌ ";

4) all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono l'immissione in commercio o la messa in servizio nel loro territorio di macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, conformi al disposto della presente direttiva, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione CE di conformità. ▌ ";

5) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"*Articolo 7*

Presunzione di conformità

Gli Stati membri presumono conformi alla totalità del disposto della presente direttiva le macchine ed attrezzature di cui all'articolo 2, paragrafo 1, recanti la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e accompagnate dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di CE conformità. ▌ ";

6) l'articolo 8 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, di una macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, redige per ciascun tipo di macchina o attrezzatura prodotta una dichiarazione CE di conformità, in formato elettronico, nella quale certifica che essa è conforme al disposto della presente direttiva. Il contenuto minimo di tale dichiarazione di conformità figura nell'allegato II.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato II da includere nella dichiarazione CE di conformità e le istruzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile alla macchina o attrezzatura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione UE di conformità o le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione CE di conformità prescritta dal presente articolo e le istruzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione e qualsiasi altro Stato membro possano ottenere, su richiesta motivata, in formato elettronico, tutte le informazioni utilizzate nell'ambito della procedura di valutazione della conformità per un dato tipo di macchine ed attrezzature e, in particolare, la documentazione tecnica di cui all'allegato V, punto 3, all'allegato VI, punto 3, all'allegato VII, punto 2, e all'allegato VIII, punti 3.1 e 3.3.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualora il fabbricante fornisca all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità, tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico.";

8) l'allegato II e gli allegati da V a VIII sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche della direttiva 2011/65/UE

La direttiva 2011/65/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"10 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"14 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica***, ***diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti ***di cui all'articolo 4*** applicabili a un'***AEE***;***";***

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) alla lettera c), la prima frase è sostituita dalla seguente:

"qualora la conformità delle AEE alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui alla lettera b), i fabbricanti redigano una dichiarazione UE di conformità, in formato elettronico, e appongano la marcatura CE sul prodotto finito.";

b) alla lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle AEE;";

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) i fabbricanti indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'AEE il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale devono rappresentare un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare*** il fabbricante. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;" ▌;

d) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) i fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità, e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.";

3) all'articolo 8, lettera b), il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"– fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva;";

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) gli importatori indichino sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome, dell'indirizzo postale e del contatto digitale dell'importatore che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione;";

b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un'AEE alla presente direttiva in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato alla presente direttiva.";

5) all'articolo 10, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscano a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'AEE alla presente direttiva e cooperino con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno messo a disposizione sul mercato alla presente direttiva.";

6) all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'AEE imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo, le informazioni di cui all'allegato VI da includere nella dichiarazione UE di conformità sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'AEE imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione UE di conformità in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione UE di conformità prescritta dal presente articolo è fornita in tale passaporto digitale di prodotto.";

7) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 16 bis*

Specifiche comuni

1. I materiali, i componenti e le AEE conformi alle specifiche comuni o parti di esse sono considerati conformi ai requisiti, ▌ di cui all'articolo 4, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può adottare ▌ atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** i requisiti di cui all'articolo 4. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***19, paragrafo 2.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

4. *Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.*

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. ***Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti di cui all'articolo 4 a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

8) gli allegati V e VI sono modificati conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2013/53/UE

La direttiva 2013/53/UE è così modificata:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"19 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato***,*** ***gratuito*** e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"20 bis) "***specifica comune***", una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti ***di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I*** applicabili a un prodotto ▌ ;***"***;

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di un prodotto ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione ai sensi dell'articolo 15, in formato elettronico, e attribuiscono e appongono la marcatura CE secondo quanto prescritto dagli articoli 17 e 18.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche comuni in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.";

c) i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6. I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***. ▌

7. I fabbricanti assicurano che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza nel manuale del proprietario in una o più lingue che possano essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili del prodotto al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Nel caso di un prodotto destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del prodotto; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** sono integrate nel software del prodotto; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

d) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 8, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) di fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;";

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile nel caso di componenti, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 10, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 14 bis*

Specifiche comuni

1. I prodotti conformi alle specifiche comuni o parti di esse si presumono conformi ai requisiti, di cui all'articolo ***4, paragrafo 1, e all'allegato I,*** contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può adottare ▌ atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare i*** requisiti di cui all'articolo ***4, paragrafo 1, e all'allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***50, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione, e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 50, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 50, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

4. *Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.*

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. ***Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Quando sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio, i prodotti seguenti sono accompagnati dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE di cui al paragrafo 3: ▌ ";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al prodotto imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV ***da*** includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui all'articolo 7, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al prodotto imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 7, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

8) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

9) all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), punto i), i trattini sono sostituiti dai seguenti:

"— se le norme armonizzate o le specifiche comuni relative all'allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, sono rispettate: modulo A (controllo interno della produzione), modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);

— se le norme armonizzate o le specifiche comuni relative all'allegato I, parte A, punti 3.2 e 3.3, non sono rispettate: modulo A1 (controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del prodotto), modulo B (esame UE per tipo) insieme al modulo C, D, E o F, modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità) o modulo H (conformità basata sulla garanzia qualità totale);";

10) l'articolo 21 è così modificato:

a) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata o la specifica comune, uno dei seguenti moduli:";

b) alla lettera b), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata o la specifica comune, uno dei seguenti moduli:";

11) l'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata o la specifica comune per la misurazione del rumore, uno dei moduli seguenti:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata o la specifica comune per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).";

b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) se le prove sono effettuate applicando la norma armonizzata o la specifica comune per la misurazione del rumore, uno dei moduli seguenti:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se le prove sono effettuate senza applicare la norma armonizzata o la specifica comune per la misurazione del rumore, il modulo G (conformità basata sulla verifica dell'unità).";

12) all'articolo 30, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) conoscenza e comprensione adeguate dei requisiti essenziali, delle norme armonizzate applicabili ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale applicabile;";

13) all'articolo 38, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'allegato I ovvero le norme armonizzate o le specifiche comuni corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante o da un importatore privato, un organismo notificato chiede a tale fabbricante o importatore privato di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

14) gli allegati I, III, IV e V sono modificati conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Modifiche della direttiva 2014/29/UE

La direttiva 2014/29/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"7 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"9 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, ***che fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza ***di cui all'allegato I*** applicabili a un ***recipiente;";***

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Per un recipiente il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l, qualora la conformità sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE e le iscrizioni di cui all'allegato III, punto 1.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del recipiente, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un recipiente.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sul recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante.";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7) I fabbricanti garantiscono che il recipiente sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili del recipiente al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Nel caso di un recipiente destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2, in formato cartaceo o le indica sul recipiente. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul recipiente o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni ***e informazioni sulla sicurezza*** in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del recipiente; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** sono integrate nel software del recipiente; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto del recipiente e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del recipiente o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del recipiente alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente;";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul recipiente oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento del recipiente il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del recipiente, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 9, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un recipiente.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 12 bis*

Specifiche comuni

1. I recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar × l conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali ***di sicurezza,*** di cui all'allegato I contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può adottare ▌ atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare i*** requisiti essenziali ***di sicurezza*** di cui all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

      ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

         1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***39, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. ***Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.***

5. ***In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.***

*6. **Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.***

*7. **Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

7) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) alla lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"a) per i recipienti fabbricati conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 12 o alle specifiche comuni di cui all'articolo 12 bis, si procede, a scelta del fabbricante, in uno dei due modi seguenti:";

ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) per i recipienti fabbricati senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 12 o le specifiche comuni di cui all'articolo 12 bis, il fabbricante sottopone a esame un prototipo rappresentativo della produzione prevista del recipiente finito e la documentazione tecnica e gli elementi di prova per l'esame e la valutazione dell'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente (Modulo B – tipo di produzione).";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3) I fascicoli e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono redatti, in formato elettronico, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato oppure in una lingua da quest'ultimo accettata.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4) Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5) Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al recipiente imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui all'articolo 6, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al recipiente imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 21, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

10) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

11) gli allegati II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato IV della presente direttiva.

Articolo 5

Modifiche della direttiva 2014/30/UE

La direttiva 2014/30/UE è così modificata:

1) l'articolo 3, paragrafo 1, è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"15 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di*** scaricare ***o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"17 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a un'***apparecchiatura***;";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di un apparecchio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.";

b) al paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità dell'apparecchio.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sull'apparecchio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante. ▌ ";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchio sia accompagnato dalle istruzioni e dalle informazioni di cui all'articolo 18 in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e informazioni di cui all'articolo 18 possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Nel caso di un apparecchio destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni di cui all'articolo 18 in formato cartaceo o le indica sull'apparecchio. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni di cui all'articolo 18, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.

Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sull'apparecchio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'apparecchio; e

c) rende tali istruzioni e informazioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'apparecchio e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dell'apparecchio o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni di cui all'articolo 18 in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio;";

4) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sull'apparecchio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 10, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchio.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 13 bis*

Specifiche comuni

1. ***Le apparecchiature*** conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse, sono considerate conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato I, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare i*** requisiti essenziali di cui all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti***:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***41, paragrafo 2 bis.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 2 bis, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. *Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.*

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. ***Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

7) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alla procedura.";

8) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchio imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni*** di cui all'articolo 7, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchio imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 24, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;"

10) all'articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.";

11) gli allegati II, III e IV sono modificati conformemente all'allegato V della presente direttiva.

Articolo 6

Modifiche della direttiva 2014/31/UE

La direttiva 2014/31/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"9 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"11 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I*** applicabili a uno ***strumento***;";

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di uno strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dello strumento, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di uno strumento.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il*** fabbricante. ▌";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento destinato a essere utilizzato per le applicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a f), sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili dello strumento al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni.

Nel caso di uno strumento destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni essenziali per il suo uso previsto in formato cartaceo o le indica sullo ***strumento***. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni, il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.

Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sullo strumento o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dello strumento; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni*** sono integrate nel software dello strumento; e

c) rende tali istruzioni e informazioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto dello strumento e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dello strumento o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni e le informazioni in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni e informazioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento;";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sullo strumento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 9, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 12 bis*

Specifiche comuni

1. Gli strumenti conformi alle specifiche comuni o parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali, di cui all'allegato I, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare i*** requisiti essenziali di cui all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti***:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***41, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. ***Prima di preparare il progetto di atto di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.***

5. ***In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.***

6. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

7. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

7) all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui al paragrafo 1 sono redatti, in formato elettronico, in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui dette procedure sono espletate oppure in una lingua accettata dall'organismo notificato ai sensi dell'articolo 19.";

8) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a uno strumento imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni*** di cui all'articolo 6, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a uno strumento imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 23, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

10) all'articolo 31, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

11) gli allegati II e IV sono modificati conformemente all'allegato VI della presente direttiva.

Articolo 7

Modifiche della direttiva 2014/32/UE

La direttiva 2014/32/UE è così modificata:

1) l'articolo 4 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"12 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"14 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma ***o da un documento normativo***, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici degli strumenti*** applicabili a uno ***strumento di misura***;";

2) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di uno strumento di misura ai requisiti applicabili della presente direttiva sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche degli strumenti di misura, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi, delle specifiche comuni, o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di uno strumento di misura.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sullo strumento oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misura e sull'eventuale imballaggio, conformemente al punto 9.2 dell'allegato I, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico presso il quale o tramite il quale ***è possibile contattare*** il fabbricante. ▌ ";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che lo strumento di misura che hanno immesso sul mercato sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, e da istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili ***dello strumento di misura*** al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I.

Nel caso di uno strumento di misura destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I in formato cartaceo o le indica ***sullo strumento di misura***. Tali informazioni risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale.

Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sullo strumento di misura o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dello strumento di misura; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni*** sono integrate nel software dello strumento di misura; e

c) rende tali istruzioni e informazioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto dello strumento di misura e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dello strumento di misura o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni in conformità dell'allegato I, punto 9.3, l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misura alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento di misura;";

4) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento di misura siano apposte la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che lo strumento di misura sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sullo strumento di misura oppure, ove ciò non sia possibile, in un documento di accompagnamento dello strumento di misura e sull'eventuale imballaggio, conformemente al punto 9.2 dell'allegato I, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dello strumento di misura, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere uno strumento di misura a disposizione sul mercato e/o in servizio, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE e la marcatura metrologica supplementare, che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE nonché dai documenti prescritti e dalle istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul mercato e/o in servizio, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3. ▌ ";

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento di misura.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 14 bis*

Specifiche comuni

1. Gli strumenti di misura conformi alle specifiche comuni o parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali, di cui ***all'allegato I, e ai pertinenti allegati specifici degli strumenti*** contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** i requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici degli strumenti***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata e/o un documento normativo che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***46, paragrafo 3***.

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata e/o un documento normativo che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 46, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.

*6. **Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.***

*7. **Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici degli strumenti a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

7) l'articolo 17 è così modificato:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti, in formato elettronico, nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato che esegue tale valutazione della conformità oppure in una lingua da quest'ultimo accettata.";

b) è aggiunto il comma seguente:

"Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) all'articolo 18, paragrafo 3, le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:

"f) un elenco delle norme armonizzate e/o dei documenti normativi previsti all'articolo 14 e/o delle specifiche comuni e/o previste all'articolo 14, applicati in tutto o in parte, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

g) le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non siano state applicate le norme armonizzate e/o i documenti normativi previsti all'articolo 14 e/o le specifiche comuni previste all'articolo 14 bis, compreso un elenco di altre pertinenti specifiche tecniche applicate;";

9) all'articolo 19 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a uno strumento di misura imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato XIII da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I*** di cui all'articolo 8, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a uno strumento di misura imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e informazioni conformemente al punto 9.3 dell'allegato I di cui all'articolo 8, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

10) all'articolo 27, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'allegato I e ai pertinenti allegati specifici degli strumenti, delle norme armonizzate applicabili ***e*** dei documenti normativi e delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

11) all'articolo 36, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di cui all'allegato I e agli allegati specifici degli strumenti ovvero le norme armonizzate, i documenti normativi, le specifiche comuni, o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

12) all'articolo 45, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) lo strumento di misura non è accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE; ▌ ";

13) gli allegati II e XIII sono modificati conformemente all'allegato VII della presente direttiva.

Articolo 8

Modifiche della direttiva 2014/33/UE

La direttiva 2014/33/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"11 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi o ***di*** scaricare ***o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"13 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di salute e di sicurezza di cui all'allegato I*** applicabili a un ***ascensore o a un componente di sicurezza per ascensori***;";

2) l'articolo 7 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, l'installatore redige una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, assicurandosi che l'ascensore sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, e appone la marcatura CE.";

b) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Gli installatori indicano sull'ascensore il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico presso il quale o tramite il quale ***è possibile contattare*** l'installatore.";

c) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli installatori garantiscono che l'ascensore sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel quale l'ascensore è immesso sul mercato. Le istruzioni possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Quando le istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.2, sono fornite in formato elettronico, l'installatore:

a) indica sull'ascensore o, ove ciò non sia possibile, ▌ in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'ascensore; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni sono integrate nel software dell'ascensore; e

c) rende tali istruzioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'ascensore e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dell'ascensore o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, l'installatore fornisce gratuitamente tali istruzioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta.";

d) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli installatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'ascensore alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità di un componente di sicurezza per ascensori ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, assicurandosi che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE, e appongono la marcatura CE. ▌ ";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un componente di sicurezza per ascensori.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'etichetta di cui all'articolo 19, paragrafo 1, il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***.▌";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che il componente di sicurezza per ascensori sia accompagnato dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato. Le istruzioni possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Quando le istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul componente di sicurezza per ascensori o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni sono integrate nel software del componente di sicurezza per ascensori; e

c) rende tali istruzioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto del componente di sicurezza per ascensori e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del componente di sicurezza per ascensori o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta.***";***

e) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

4) all'articolo 9, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori o dell'ascensore;";

5) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il componente di sicurezza per ascensori rechi la marcatura CE e sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 8, paragrafi 5 e 6.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul componente di sicurezza per ascensori oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del componente di sicurezza per ascensori il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del componente di sicurezza per ascensori, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

6) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere un componente di sicurezza per ascensori a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE nonché dai documenti prescritti e dalle istruzioni di cui all'allegato I, punto 6.1, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 10, paragrafo 3. ▌ ";

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un componente di sicurezza per ascensori.";

7) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 14 bis*
Specifiche comuni

1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** i requisiti essenziali ***di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***42, paragrafo 3***.

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 42, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 42, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.

6. ***Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.***

7. ***Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";***

8) all'articolo 15 è aggiunto il comma seguente:

"Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità per i componenti di sicurezza per ascensori.";

9) all'articolo 16 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. L'installatore fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità per gli ascensori.";

10) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile agli ascensori o ai componenti di sicurezza per ascensori imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme alle prescrizioni stabilite in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato II da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile agli ascensori o ai componenti di sicurezza per ascensori imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 8, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

11) all'articolo 24, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale applicabile;";

12) all'articolo 32, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla presente direttiva ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un installatore o da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale installatore o fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato.";

13) all'articolo 41, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore, del fabbricante o dell'importatore non è stato indicato conformemente all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 8, paragrafo 6, o all'articolo 10, paragrafo 3;";

14) l'allegato II e gli allegati da IV a XII sono modificati conformemente all'allegato VIII della presente direttiva.

Articolo 9

Modifiche della direttiva 2014/34/UE

La direttiva 2014/34/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"16 bis. "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"18 bis) "***specifica comune***": ▌una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di salute e di sicurezza di cui all'allegato II*** applicabili a un prodotto;***";***

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora la conformità di un prodotto diverso da un componente ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono il marchio CE.

Qualora la conformità di un componente ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono un attestato scritto di conformità, in formato elettronico, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

I fabbricanti garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE o all'attestato di conformità, a seconda dei casi. Tuttavia, se un gran numero di prodotti è consegnato a un singolo utilizzatore finale, il lotto o la consegna in questione possono essere accompagnati da un unico indirizzo internet o codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE o all'attestato di conformità, a seconda dei casi. ▌ ";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.";

c) al paragrafo 7, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***. ▌ ";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili del prodotto al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Nel caso di un prodotto destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul prodotto. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del prodotto; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza sono integrate nel software del prodotto; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 2, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che il prodotto rechi il marchio CE, ove applicabile, e sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE o all'attestato di conformità e dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7.";

b) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

c) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi il marchio CE, ove applicabile, che sia accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE o all'attestato di conformità nonché dai documenti prescritti, dalle istruzioni e dalle informazioni sulla sicurezza, in una lingua che possa essere facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in cui il prodotto deve essere messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano rispettato le prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 6, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 8, paragrafo 3.";

b) al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 12 bis*
Specifiche comuni

1. I prodotti conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse sono considerati conformi ai requisiti essenziali ***di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato II contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** i requisiti essenziali ***di salute e di sicurezza*** di cui all'allegato II***. Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***39, paragrafo 3***.

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 39, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.

6. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

7. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

7) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono redatti, in formato elettronico, in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"7. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a un prodotto imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato X da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui ***all'articolo 6, paragrafo 8, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile a un prodotto imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 8, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 21, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

10) all'articolo 29, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato II ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo notificato chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

11) all'articolo 38, paragrafo 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) il prodotto non è accompagnato dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE o all'attestato di conformità, a seconda dei casi; ▌ ";

12) gli allegati da II a V e da VII a X sono modificati conformemente all'allegato IX della presente direttiva.

Articolo 10

Modifiche della direttiva 2014/35/UE

La direttiva 2014/35/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"7 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"9 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica***, diversa da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi agli obiettivi di sicurezza ***di cui all'articolo 3 e all'allegato I*** applicabili al ***materiale elettrico***;";

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 3 ed enunciati nell'allegato I sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità di cui al primo comma, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate di cui all'articolo 12, delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 bis, delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14 o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità del materiale elettrico.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sul materiale elettrico oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***. ▌ ";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili del materiale elettrico al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Nel caso di materiale elettrico destinato a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzato da consumatori, anche se non ad essi destinato, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo o le indica sul ***materiale elettrico***. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul materiale elettrico o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del materiale elettrico; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** sono integrate nel software del materiale elettrico; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto del materiale elettrico e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del materiale elettrico o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico;";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sul materiale elettrico oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 9, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del materiale elettrico.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 14 bis*

Specifiche comuni

1. Il materiale elettrico conforme alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse, è considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti***:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** obiettivi di sicurezza ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** obiettivi di sicurezza e:

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano gli obiettivi di sicurezza cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***23, paragrafo 2***.

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali obiettivi di sicurezza il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per gli obiettivi di sicurezza contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.

6. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi obiettivi di sicurezza contemplati da tale norma armonizzata.

7. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno gli obiettivi di sicurezza di cui all'articolo 3 e all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

7) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al materiale elettrico imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui all'articolo 6, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile al materiale elettrico imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

8) gli allegati III e IV sono modificati conformemente all'allegato X della presente direttiva.

Articolo 11

Modifiche della direttiva 2014/53/UE

La direttiva 2014/53/UE è così modificata:

1) l'articolo 2, paragrafo 1, è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"16 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"18 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica***, ***diversa*** da una norma, che fornisce mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali ***di cui all'articolo 3*** applicabili a un'***apparecchiatura radio***; ▌ ";

2) l'articolo 10 è così modificato:

a) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.";

b) al paragrafo 5, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche dell'apparecchiatura radio, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità dell'apparecchiatura radio.";

c) al paragrafo 7, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sull'apparecchiatura radio oppure, qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura non lo consentano, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***.";

d) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I fabbricanti garantiscono che l'apparecchiatura radio sia accompagnata da istruzioni e informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico conformemente al sesto comma del presente paragrafo. Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori finali prevedibili dell'apparecchiatura radio al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza. Le istruzioni contengono le informazioni necessarie per l'uso dell'apparecchiatura radio conformemente alla sua destinazione d'uso. Tali informazioni comprendono, se del caso, una descrizione degli accessori e componenti, compreso il software, che consentono all'apparecchiatura radio di funzionare come previsto. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, sono chiare, comprensibili e intelligibili.

Per le apparecchiature radio che emettono intenzionalmente onde radio, nelle istruzioni sono inoltre fornite le seguenti informazioni:

a) bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio;

b) massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio.

Nel caso di apparecchiature radio di cui all'articolo 3, paragrafo 4, le istruzioni contengono informazioni sulle specifiche relative alle capacità di carica delle apparecchiature radio e ai dispositivi di ricarica compatibili, come indicato nell'allegato I bis, parte II. Quando i fabbricanti mettono tali apparecchiature radio a disposizione dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, oltre a essere incluse nelle istruzioni le informazioni figurano anche su un'etichetta, come indicato nell'allegato I bis, parte IV. L'etichetta è inclusa nelle istruzioni e stampata sull'imballaggio o apposta sull'imballaggio come autoadesivo. In assenza di imballaggio, l'autoadesivo con l'etichetta è apposto sull'apparecchiatura radio. Quando l'apparecchiatura radio è messa a disposizione dei consumatori e degli altri utilizzatori finali, l'etichetta è esposta in modo visibile e leggibile e, in caso di vendita a distanza, vicino all'indicazione del prezzo. Se le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non consentono altrimenti, l'etichetta può essere stampata come documento separato che accompagna l'apparecchiatura radio.

Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui al primo, secondo e terzo comma del presente paragrafo sono redatte in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 44 al fine di modificare l'allegato I bis, parti II e IV, a seguito di modifiche della parte I di tale allegato o di future modifiche dei requisiti di etichettatura ovvero alla luce del progresso tecnologico, mediante l'introduzione, la modifica, l'aggiunta o l'eliminazione di particolari in relazione agli elementi informativi, grafici o testuali, come indicato nel presente articolo.

Nel caso di un'apparecchiatura radio destinata a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, può essere utilizzata da consumatori, anche se non ad essi destinata, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore finale, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sull'apparecchiatura radio o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utilizzatore finale di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto dell'apparecchiatura radio; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza sono integrate nel software dell'apparecchiatura radio; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto dell'apparecchiatura radio e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto dell'apparecchiatura radio o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore finale può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore finale effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore finale è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. I fabbricanti garantiscono che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dall'indirizzo internet o dal codice leggibile meccanicamente al quale o tramite il quale è possibile accedere ***direttamente*** alla dichiarazione di conformità UE. ▌ ";

f) al paragrafo 12, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

3) all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio;";

4) l'articolo 12 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"Gli importatori indicano sull'apparecchiatura radio oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchiatura radio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. Sono inclusi i casi in cui le dimensioni dell'apparecchiatura radio non consentono l'apposizione di tali informazioni oppure i casi in cui gli importatori dovrebbero aprire l'imballaggio per apporre il loro nome, il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale sull'apparecchiatura radio.";

b) al paragrafo 9, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità.";

5) all'articolo 13, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'apparecchiatura radio.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 16 bis*
Specifiche comuni

1. Le apparecchiature radio conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a parti di esse, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può adottare ▌ atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare*** i requisiti essenziali di cui all'articolo 3. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni*** seguenti:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea**, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***45, paragrafo 3***.

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 45, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. *In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.*

6. *Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.*

7. *Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";*

7) l'articolo 17 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"3. Se, per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, ha applicato norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ***e*** specifiche comuni, il fabbricante utilizza una delle procedure seguenti:";

b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"4. Se, per la valutazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, il fabbricante non ha applicato o ha applicato solo in parte norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o specifiche comuni, o nel caso in cui non esistano norme armonizzate o specifiche comuni applicabili, le apparecchiature radio sono sottoposte, per verificarne la conformità a tali requisiti essenziali, a una delle seguenti procedure:";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora i fabbricanti forniscano all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità, tali informazioni e documentazione sono fornite in formato elettronico.";

8) l'articolo 18 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è soppresso;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchiatura radio imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui ***all'articolo 10, paragrafi 8 e 10, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'apparecchiatura radio imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 10, paragrafi 8 e 10, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

9) all'articolo 26, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, delle norme armonizzate e delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

10) l'allegato I bis e gli allegati da III a VII sono modificati conformemente all'allegato XI della presente direttiva.

Articolo 12

Modifiche della direttiva 2014/68/UE

La direttiva 2014/68/UE è così modificata:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) è inserito il punto seguente:

"22 bis) "contatto digitale": qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi ***o di scaricare o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

b) è inserito il punto seguente:

"24 bis) "***specifica comune***": una ***specifica tecnica, diversa*** da una norma, ***che fornisce*** mezzi per conformarsi ai requisiti essenziali di sicurezza ***di cui all'allegato I*** applicabili a ***attrezzature a pressione o insiemi***;";

2) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di cui al primo comma del presente paragrafo, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE, in formato elettronico, e appongono la marcatura CE.";

b) al paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle caratteristiche delle attrezzature a pressione o degli insiemi, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, delle specifiche comuni o delle altre specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi.";

c) al paragrafo 6, la prima e la seconda frase sono sostituite dalle seguenti:

"I fabbricanti indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale rappresentano un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare il fabbricante***. ";

d) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'allegato I, punti 3.3 e 3.4, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

I fabbricanti garantiscono che le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafo 3, siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza conformi all'articolo 4, paragrafo 3, in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori, secondo quanto determinato dallo Stato membro interessato. Le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza possono essere fornite in formato elettronico. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

Il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e degli utilizzatori prevedibili delle attrezzature a pressione o degli insiemi al momento di decidere il formato specifico delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza.

Nel caso di attrezzature a pressione o insiemi destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza, i fabbricanti tengono conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore, nonché del ruolo che le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza svolgono nel garantire la sicurezza.

Quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** di cui al primo e al secondo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente a tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza*** e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza in un formato che consenta all'utilizzatore di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto delle attrezzature a pressione o degli insiemi; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni sulla sicurezza*** sono integrate nel software delle attrezzature a pressione o degli insiemi; e

c) rende tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza accessibili online durante il ciclo di vita previsto delle attrezzature a pressione o degli insiemi e per un periodo di almeno 10 anni dopo la loro immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto delle attrezzature a pressione o degli insiemi o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore può richiedere le istruzioni o le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo. Se l'utilizzatore effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni o informazioni sulla sicurezza all'utilizzatore finale entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni sulla sicurezza l'utilizzatore è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in formato cartaceo.";***

e) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi alla presente direttiva, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. I fabbricanti cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.";

3) all'articolo 7, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità nazionale competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi;";

4) l'articolo 8 è così modificato:

a) al paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori indicano sull'attrezzatura a pressione o sull'insieme oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

"9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell'attrezzatura a pressione o ***degli insiemi***, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Gli importatori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.";

5) all'articolo 9, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi. I distributori cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.";

6) è inserito l'articolo seguente:

"*Articolo 12 bis*

Specifiche comuni

1. Le attrezzature a pressione o gli insiemi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, conformi alle specifiche comuni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o parti di esse, sono considerati conformi ai requisiti essenziali ***di sicurezza,*** di cui all'allegato I, contemplati da tali specifiche comuni o parti di esse.

2. La Commissione può ***adottare*** atti di esecuzione ***che stabiliscano*** specifiche comuni ***che forniscono i mezzi per soddisfare i*** requisiti essenziali ***di sicurezza*** di cui all'allegato I. ***Tali atti di esecuzione sono adottati solo laddove siano soddisfatte le condizioni seguenti***:

   a) ***manca una norma armonizzata che contempli tali*** requisiti ***il cui riferimento sia pubblicato*** nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea****, né si prevede che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole***; e

   b) ***la Commissione ha chiesto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni*** europee ***di normazione di elaborare o rivedere*** norme ***europee per tali*** requisiti ***e:***

      i) la richiesta non è stata accettata da nessuna delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa; oppure

ii) la richiesta è stata accettata da almeno una delle organizzazioni europee di normazione cui è stata trasmessa, ma le norme europee richieste:

1) non sono presentate entro il termine fissato nella richiesta;

2) non soddisfano la richiesta; oppure

3) non soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi.

▌

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura ***d'esame*** di cui all'articolo ***44, paragrafo 3.***

3. In casi eccezionali e in deroga al paragrafo 2, qualora la mancanza di cooperazione da parte delle organizzazioni internazionali di normazione impedisca alle organizzazioni europee di normazione di adottare norme internazionali pertinenti come norme armonizzate e tale situazione non possa essere adeguatamente attenuata con misure alternative, e qualora manchi una norma armonizzata che contempli tali requisiti il cui riferimento sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, né si preveda che tale riferimento sia pubblicato entro un termine ragionevole, la Commissione può, come misura di ultima istanza, adottare atti di esecuzione che stabiliscano specifiche comuni senza chiedere preventivamente a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate.

Il progetto di atto di esecuzione è accompagnato da una relazione che descrive la situazione eccezionale e le sue implicazioni per il mercato interno, le misure alternative adottate che non hanno attenuato adeguatamente tale situazione e i motivi che giustificano la necessità di adottare specifiche comuni. La Commissione presenta tale relazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 e ne ottiene il parere scritto.

Entro sei mesi dall'adozione di un atto di esecuzione a norma del primo comma del presente paragrafo, la Commissione chiede, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012, a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare o rivedere norme armonizzate per i requisiti contemplati da tale atto di esecuzione.

Gli atti di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della presente direttiva. Qualora il comitato di cui all'articolo 44, paragrafo 1, della presente direttiva non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Gli atti di esecuzione adottati a norma del presente paragrafo sono abrogati o modificati dalla Commissione conformemente al paragrafo 6.

Il presente paragrafo si applica a decorrere dal … [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Il presente paragrafo cessa di applicarsi il … [72 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

▌

4. Prima di preparare i progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione comunica al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 che ritiene soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, rispettivamente, del presente articolo.

5. In sede di preparazione dei progetti di atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto dei pareri del gruppo di esperti assegnato, nonché di qualsiasi altro organismo pertinente, e procede a debite consultazioni con tutti i pertinenti portatori di interessi.

6. Qualora una norma armonizzata sia adottata da un'organizzazione europea di normazione e proposta alla Commissione al fine di pubblicarne il riferimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione valuta tale norma conformemente al regolamento (UE) n. 1025/2012. Quando il riferimento a una norma armonizzata è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione abroga o modifica gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, o le parti di tali atti, che riguardano gli stessi requisiti contemplati da tale norma armonizzata.

7. Qualora uno Stato membro o il Parlamento europeo ritengano che una specifica comune, o parti di essa, non soddisfi appieno i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I a cui essa si riferisce, ne informano la Commissione presentando una spiegazione dettagliata. La Commissione valuta tale spiegazione dettagliata e può, se del caso, modificare l'atto di esecuzione che stabilisce la specifica comune in questione.";

7) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di valutazione della conformità sono redatti, in formato elettronico, in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo responsabile dell'esecuzione di tali procedure di valutazione della conformità oppure in una lingua da quest'ultimo accettata.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"9. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

8) all'articolo 15, paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'organismo notificato che ha rilasciato l'approvazione europea di materiali revoca tale approvazione qualora constati che non avrebbe dovuto essere rilasciata o allorché il tipo di materiale è contemplato da una norma armonizzata o una specifica comune.";

9) all'articolo 17 è aggiunto il paragrafo seguente:

"5. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'attrezzatura a pressione o all'insieme imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme alle prescrizioni stabilite in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato IV da includere nella dichiarazione di conformità UE e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 7***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'attrezzatura a pressione o all'insieme imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'articolo 6, paragrafo 7, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

10) all'articolo 24, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

11) all'articolo 25, paragrafo 7, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, delle norme armonizzate ***e*** delle specifiche comuni applicabili, nonché delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione e del diritto nazionale;";

12) all'articolo 34, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora riscontri che i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ovvero le norme armonizzate, le specifiche comuni o altre specifiche tecniche corrispondenti non sono stati rispettati da un fabbricante, un organismo di valutazione della conformità chiede a tale fabbricante di adottare le misure correttive appropriate e non rilascia un certificato di conformità.";

13) gli allegati I, III e IV sono modificati conformemente all'allegato XII della presente direttiva.

Articolo 13

Modifiche della direttiva 2014/90/UE

La direttiva 2014/90/UE è così modificata:

1) all'articolo 2 è inserito il punto seguente:

"14 bis) "contatto digitale", qualsiasi canale di comunicazione online aggiornato e accessibile gratuitamente, ***come un indirizzo e-mail,*** attraverso il quale ***è possibile contattare*** un operatore economico senza la necessità di registrarsi o ***di*** scaricare ***o usare applicazioni aggiuntive specifiche dell'operatore economico***;";

2) l'articolo 12 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Qualora la conformità dell'equipaggiamento marittimo ai requisiti applicabili sia stata dimostrata dalla procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformità, in formato elettronico, a norma dell'articolo 16 e appongono il marchio di conformità a norma degli articoli 9 e 10.";

b) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

"7. I fabbricanti indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto o, se del caso, su entrambi il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale. L'indirizzo postale e il contatto digitale devono rappresentare un punto unico ***presso il quale o tramite il quale è possibile contattare*** il fabbricante.

8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e da tutte le informazioni necessarie per l'installazione a bordo e l'uso sicuri, comprese le eventuali limitazioni d'uso, che possano essere facilmente comprese dagli utilizzatori, oltre all'eventuale altra documentazione richiesta dagli strumenti internazionali o dalle norme di prova. Le istruzioni e tutte le informazioni necessarie per l'installazione sicura possono essere fornite in formato elettronico.

Nel caso di prodotti destinati a consumatori o che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, possono essere utilizzati da consumatori, anche se non ad essi destinati, il fabbricante fornisce le informazioni per l'installazione a bordo e l'uso sicuri, comprese le eventuali limitazioni d'uso, in formato cartaceo o le indica sul prodotto. Tali informazioni sulla sicurezza risultano facilmente visibili e leggibili da parte dei consumatori.

Nel redigere le istruzioni e le informazioni, il fabbricante tiene conto dell'uso previsto e dell'uso improprio prevedibile da parte dell'utilizzatore .

Quando le istruzioni ***e le informazioni*** di cui al primo comma sono fornite in formato elettronico, il fabbricante:

a) indica sul prodotto o, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento come accedere ***direttamente*** a tali istruzioni e informazioni e come richiederle in formato cartaceo;

b) presenta tali istruzioni e informazioni in un formato che consenta all'utilizzatore di stamparle e scaricarle, nonché di salvarle su un dispositivo elettronico in maniera da potervi accedere in qualsiasi momento, in particolare in caso di guasto del prodotto; tale prescrizione si applica anche quando le istruzioni ***e le informazioni*** sono integrate nel software del prodotto; e

c) rende tali istruzioni e informazioni accessibili online durante il ciclo di vita previsto del prodotto e per un periodo di almeno 10 anni dopo la sua immissione sul mercato.

Tuttavia, al momento dell'acquisto del prodotto o fino a ***24*** mesi dopo l'acquisto, l'utilizzatore può richiedere le istruzioni o le informazioni per l'installazione a bordo e l'uso sicuri, comprese le eventuali limitazioni d'uso, in formato cartaceo. Se l'utilizzatore effettua tale richiesta, il fabbricante fornisce gratuitamente tali istruzioni e informazioni all'utilizzatore entro un mese dalla ricezione della richiesta. ***Nelle informazioni l'utilizzatore è chiaramente informato del suo diritto di richiedere le istruzioni e le informazioni in formato cartaceo.";***

c) al paragrafo 10, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono senza indugio a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità o che sia per essa accettabile, autorizzano l'accesso di tale autorità ai propri impianti a fini di vigilanza del mercato, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 765/2008, e forniscono campioni o li rendono accessibili in conformità dell'articolo 25, paragrafo 4 della presente direttiva.";

3) l'articolo 13 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro designano, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione e indicano nel mandato il nominativo del rappresentante autorizzato e l'indirizzo postale e il contatto digitale tramite il quale può essere ***contattato***. ";

b) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) fornire, in formato elettronico, a un'autorità competente, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un prodotto;";

4) l'articolo 14 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli importatori indicano sul prodotto oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento che accompagna il prodotto o, se del caso, su entrambi il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, nonché il loro indirizzo postale e il loro contatto digitale.";

b) al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Gli importatori e i distributori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorità competente, forniscono a quest'ultima, in formato elettronico, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità o che sia per essa accettabile.";

5) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Il fabbricante fornisce, in formato elettronico, all'organismo notificato che esegue la procedura di valutazione della conformità tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di valutazione della conformità.";

6) l'articolo 16 è così modificato:

a) al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Quando l'equipaggiamento marittimo ***è immesso sul mercato o è installato per la prima volta a bordo di una*** nave dell'UE, il fabbricante carica la dichiarazione UE di conformità relativa a tale equipaggiamento nella banca dati creata dalla Commissione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4.";

b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. La dichiarazione UE di conformità è trasmessa all'organismo notificato o agli organismi che hanno eseguito le pertinenti procedure di valutazione della conformità tramite la banca dati creata dalla Commissione a norma dell'articolo 35, paragrafo 4.";

c) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'equipaggiamento marittimo imponga all'operatore economico di includere in un passaporto digitale di prodotto le informazioni attestanti che il prodotto è conforme ai requisiti stabiliti in tale atto normativo o imponga all'operatore economico di caricare le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, le informazioni di cui all'allegato III della decisione n. 768/2008/CE da includere nella dichiarazione UE di conformità ***e*** le istruzioni e ***le informazioni necessarie per l'installazione a bordo sicura e l'uso sicuro del prodotto, comprese le eventuali limitazioni d'uso,*** di cui all'articolo 12, paragrafo 8***, se fornite in formato elettronico,*** sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.

Qualora un altro atto normativo dell'Unione applicabile all'equipaggiamento marittimo imponga all'operatore economico di caricare la dichiarazione di conformità UE o le istruzioni in un passaporto digitale di prodotto, la dichiarazione di conformità UE prescritta dal presente articolo e le istruzioni e le informazioni necessarie ***per l'installazione a bordo sicura e l'uso sicuro del prodotto*** di cui all'articolo 12, paragrafo 8, se fornite in formato elettronico, sono fornite in tale passaporto digitale di prodotto.";

7) all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la dichiarazione UE di conformità non è stata resa accessibile per via elettronica alla nave.";

8) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato XIII della presente direttiva.

Articolo 14

Disposizione transitoria

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato conformemente alle direttive 2000/14/CE, 2011/65/UE, 2013/53/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/68/UE e 2014/90/UE prima del … [30 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Articolo 15

Recepimento

1. Gli Stati membri adottato e pubblicano entro il ***… [24*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore della presente direttiva modificativa] ▌, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ***… [24*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore della presente direttiva modificativa].

Tuttavia, gli Stati membri applicano le misure necessarie per ottemperare alle disposizioni seguenti a decorrere dal ***… [30*** mesi ***dalla data di*** entrata in vigore della presente direttiva modificativa]:

a) l'articolo 1;

b) all'articolo 2, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c) e d), e i punti da 3) a 6);

c) all'articolo 3, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c) e d), e i punti 3), 4), 5), 7) e 8);

d) all'articolo 4, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4) e 5), nonché il punto 7), lettere b) e c), e il punto 8);

e) all'articolo 5, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7) e 8);

f) all'articolo 6, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7) e 8);

g) all'articolo 7, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7), 9) e 12);

h) all'articolo 8, il punto 1), lettera a), il punto 2), il punto 3), lettere a), c), d) ed e), e i punti 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 13);

i) all'articolo 9, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7), 8) e 11);

j) all'articolo 10, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5) e 7);

k) all'articolo 11, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d), e) e f), i punti 3), 4) e 5), il punto 7), lettera c), e il punto 8);

l) all'articolo 12, il punto 1), lettera a), il punto 2), lettere a), c), d) ed e), e i punti 3), 4), 5), 7) e 9);

m) l'articolo 13;

n) ***l'allegato*** I;

o) nell'allegato II, il punto 1) e il punto 2), lettera a);

p) nell'allegato III, il punto 1), lettera a), sottopunto ii), e lettera b), sottopunto i), il punto 2), lettera a), il punto 3), lettera a), e il punto 4);

q) nell'allegato IV, il punto 1), lettera a), sottopunto i), e lettera c), il punto 2) e il punto 3), lettera a);

r) nell'allegato V, il punto 2), lettera a), sottopunto i), e lettera b), e il punto 3), lettera a);

s) nell'allegato VI, il punto 1), lettera a), sottopunto i), e lettere c), d) e f), e il punto 2), lettera a);

t) nell'allegato VII, il punto 1), lettera b), sottopunto i), primo trattino, e sottopunto iii), lettere d), e), f) e g), lettera k), sottopunto i), lettera l), sottopunto i), sottopunto iii), primo trattino, e sottopunto iv), e il punto 2), lettera a);

u) nell'allegato VIII, il punto 1), lettera a), sottopunti i) e iii), lettera b), sottopunti i) e iii), il punto 2), lettera a), sottopunti i) e v), lettera b), sottopunti i) e v), il punto 4), il punto 5), lettera a), il punto 6), lettera a), il punto 7), lettera a), il punto 8), il punto 9), lettera a), e il punto 10);

v) nell'allegato IX, il punto 1), il punto 2), lettera a), sottopunto i), e lettera c), il punto 3), il punto 5) e il punto 8), lettera a);

w) nell'allegato X, il punto 2), lettera a);

x) nell'allegato XI, il punto 1), il punto 2), lettera a), sottopunto i), e lettera b), il punto 3), lettera a), il punto 5), lettera a), e il punto 6);

y) nell'allegato XII, il punto 2), lettera c), sottopunto i), primo e sesto trattino, lettera c), sottopunto ii), primo e sesto trattino, lettera e), lettera f), sottopunto ii), lettera g), lettera h), sottopunto ii), lettera k), sottopunto i), lettera l), sottopunti iv) e vii), e il punto 3), lettere a) e c);

z) l'allegato XIII.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 17

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a …, …

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

L'allegato II e gli allegati da V a VIII della direttiva 2000/14/CE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

   a) il primo e il secondo trattino sono sostituiti dai seguenti:

      "— nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;

      — nome, indirizzo postale e contatto digitale della persona che detiene la documentazione tecnica;";

   b) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

      "— procedura di valutazione della conformità seguita e, se del caso, nome, indirizzo postale e contatto digitale dell'organismo notificato che l'ha effettuata;";

2) l'allegato V è così modificato:

   a) al punto 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

      "In tal caso, deve includere il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.";

   b) al punto 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

      "— nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;";

3) l'allegato VI è così modificato:

a) al punto 2, la terza frase è sostituita dalla seguente:

"In tal caso, deve includere il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di detta persona nella dichiarazione di conformità CE.";

b) al punto 3, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;";

4) nell'allegato VII, al punto 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se la richiesta è presentata dal suo mandatario, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

5) nell'allegato VIII, al punto 3.1, secondo comma, primo trattino, il primo sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità.".

ALLEGATO II

Gli allegati V e VI della direttiva 2011/65/UE sono così modificati:

1) nell'allegato V, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) nome, indirizzo postale e contatto digitale del richiedente;";

2) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo mandatario:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ove applicabile, i riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o i riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO III

Gli allegati I, III, IV e V della direttiva 2013/53/UE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) al punto 2.1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata o specifica comune.";

ii) al punto 2.2, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;";

b) la parte B è così modificata:

i) al punto 1.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato, nonché l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante del motore e, se applicabile, il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale della persona che adatta il motore;";

ii) al punto 2.3, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata o in una specifica comune e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.";

iii) al punto 2.5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata o in una specifica comune.";

iv) al punto 4, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata o alla specifica comune.";

2) l'allegato III è così modificato:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;

b) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del rappresentante autorizzato del fabbricante stabilito nell'Unione o, se del caso, della persona responsabile dell'immissione sul mercato;";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) una dichiarazione attestante l'uniformità dell'unità da diporto parzialmente completata ai requisiti essenziali che si applicano in questa fase di costruzione; tale dichiarazione contiene riferimenti alle rilevanti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti ***ad altre*** specifiche ***tecniche*** in relazione alle quali si dichiara la conformità in questa fase di costruzione; la dichiarazione è inoltre destinata a essere completata da altre persone giuridiche o fisiche nel pieno rispetto della presente direttiva.";

3) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante] o dell'importatore privato.";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:";

4) l'allegato V è così modificato:

a) al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio presenta una domanda di valutazione post-costruzione del prodotto a un organismo notificato e deve fornire all'organismo notificato, in formato elettronico, i documenti e il fascicolo tecnico che consentano all'organismo notificato di valutare la conformità del prodotto ai requisiti della presente direttiva e tutte le informazioni disponibili sull'uso del prodotto dopo la sua prima messa in servizio.";

b) al punto 4.2, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"La persona che immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio stila una dichiarazione di conformità UE in formato elettronico e la tiene a disposizione delle autorità nazionali per i dieci anni successivi alla data in cui è stato rilasciato il certificato di valutazione post-costruzione.".

ALLEGATO IV

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2014/29/UE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1.3, il secondo comma è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) alla lettera c), secondo comma, il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

iii) alla lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti non sono state applicate integralmente.";

b) i punti 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"1.4.2. verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o delle specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;";

c) al punto 1.6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

d) al punto 3.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si esamina un campione adeguato dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove definite nelle parti pertinenti delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.";

2) nell'allegato III, punto 1.2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) nome, denominazione commerciale o marchio registrato, nonché indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante;";

3) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO V

Gli allegati II, III e IV della direttiva 2014/30/UE sono così modificati:

1) nell'allegato II, punto 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

2) nell'allegato III, la parte A è modificata come segue:

a) al punto 3, il secondo comma è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

b) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

3) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate, compresa la data delle norme o delle specifiche comuni, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità, compresa la data delle specifiche tecniche:".

ALLEGATO VI

Gli allegati II e IV della direttiva 2014/31/UE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) al punto 1.3, il secondo comma è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

iii) alla lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti.";

b) i punti 1.4.2, 1.4.3 e 1.4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"1.4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o delle specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre specifiche tecniche pertinenti;

1.4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

1.4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali della presente direttiva;";

c) al punto 1.6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

d) al punto 2.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

▌

e) al punto 3.2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

f) al punto 3.5.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

▌

g) il punto 4.4.1 è sostituito dal seguente:

"4.4.1. Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate e/o delle pertinenti specifiche tecniche e/o prove equivalenti stabilite da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo approvato, descritto nel certificato d'esame UE del tipo e nei requisiti pertinenti della presente direttiva.

In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.";

h) al punto 5.2.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

i) il punto 5.5.1 è sostituito dal seguente:

"5.5.1. Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, descritte dalle pertinenti norme armonizzate, e/o previste da pertinenti specifiche comuni e/o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità ai relativi requisiti. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.";

j) al punto 6.2.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

k) al punto 6.4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o dalle specifiche comuni e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità dello strumento alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.";

2) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO VII

Gli allegati II e XIII della direttiva 2014/32/UE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) nel modulo A2: CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI, punto 4, primo comma, la seconda e la terza frase sono sostituite dalle seguenti:

"Si esamina un campione adeguato degli strumenti di misura finali, prelevato in loco dall'organismo prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove definite nelle parti pertinenti delle norme armonizzate, e/o dei documenti normativi, e/o delle specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di controllare la conformità degli strumenti ai requisiti applicabili della presente direttiva. In assenza di norme armonizzate o di documenti normativi, di specifiche comuni pertinenti, l'organismo accreditato interno o l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

b) il modulo B: ESAME UE DEL TIPO è così modificato:

i) il punto 3 è così modificato:

– al secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

– al terzo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Tali documenti supplementari devono citare tutti i documenti che sono stati utilizzati, in particolare se le norme armonizzate pertinenti e/o i documenti normativi e/o le specifiche comuni non sono stati applicati integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità di altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.";

ii) al punto 4, i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"4.2. verifica che gli esemplari siano stati fabbricati in conformità della documentazione tecnica e individua gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti e/o dei documenti normativi, e/o delle specifiche comuni, come pure gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, ai documenti normativi, e alle specifiche comuni, questi siano stati applicati correttamente;

4.4. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove le soluzioni indicate nelle norme armonizzate, nei documenti normativi e nelle specifiche comuni, non siano state applicate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali della presente direttiva;";

iii) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

c) nel modulo C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO DI PRODUZIONE INTERNO E CONTROLLI UFFICIALI SUGLI STRUMENTI A INTERVALLI CASUALI, punto 3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si esamina un campione adeguato dei prodotti finali, prelevato in loco dall'organismo accreditato interno o dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove definite nelle parti pertinenti delle norme armonizzate, e/o dei documenti normativi, e/o delle specifiche comuni, e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di verificare la conformità dello strumento di misura al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.";

d) nel modulo D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

e) nel modulo D1: GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, al punto 5.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

f) nel modulo E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEGLI STRUMENTI, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

g) nel modulo E1: GARANZIA DI QUALITÀ DELLE ISPEZIONI E DELLE PROVE EFFETTUATE SULLO STRUMENTO FINALE, al punto 5.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

h) il modulo F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATO SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO è così modificato:

i) il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

"4.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi, e/o nelle specifiche comuni, e/o nelle prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo approvato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti pertinenti della presente direttiva.

In assenza di norme armonizzate, documenti normativi o specifiche comuni, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.";

ii) il punto 5.2 è sostituito dal seguente:

"5.2. Da ciascun lotto è prelevato un campione a caso, conformemente ai requisiti di cui al punto 5.3. Tutti gli strumenti di misura che fanno parte di un campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove, conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o nelle specifiche comuni e/o nelle prove equivalenti stabilite in altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformità al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai requisiti applicabili della presente direttiva, al fine di determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di tali norme armonizzate, documenti normativi o specifiche comuni, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.";

i) il modulo F1: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO è così modificato:

i) il punto 5.1 è sostituito dal seguente:

"5.1. Tutti gli strumenti di misura sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi pertinenti e/o nelle specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di verificarne la conformità ai requisiti ad essi applicabili. In assenza di tali norme armonizzate, documenti normativi o specifiche comuni, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.";

ii) il punto 6.3 è sostituito dal seguente:

"6.3. Tutti gli strumenti di misura che fanno parte del campione sono esaminati singolarmente e su di essi sono effettuate opportune prove conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o nelle specifiche comuni e/o prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di verificarne la conformità ai requisiti della presente direttiva loro applicabili e per determinare se si debba accettare o rifiutare il lotto. In assenza di tali norme armonizzate, documenti normativi specifiche comuni, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.";

j) nel modulo G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ, punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato prescelto dal fabbricante esegue, o fa eseguire, gli esami e le prove appropriate conformemente a quanto indicato nelle norme armonizzate e/o nei documenti normativi e/o nelle specifiche comuni pertinenti o prove equivalenti previste da altre specifiche tecniche pertinenti per verificarne la conformità ai requisiti applicabili della presente direttiva. In assenza di tali norme armonizzate, documenti normativi o specifiche comuni, l'organismo notificato decide quali prove sia opportuno eseguire.";

k) nel modulo H: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ, il punto 3 è così modificato:

i) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) al punto 3.2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente le norme armonizzate e/o i documenti normativi e/o le specifiche comuni, dei mezzi che saranno impiegati per garantire che i requisiti essenziali della presente direttiva applicabili allo strumento di misura saranno soddisfatti applicando altre specifiche tecniche pertinenti;";

l) nel modulo H1: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ TOTALE E SULL'ESAME DEL PROGETTO, il punto 3 è così modificato:

i) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) al punto 3.2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progetto, comprese le norme, che saranno applicate, e qualora non siano applicati integralmente le norme armonizzate e/o i documenti normativi e/o le specifiche comuni, dei mezzi che saranno impiegati per garantire che i requisiti essenziali della presente direttiva applicabili allo strumento di misura saranno soddisfatti applicando altre specifiche tecniche pertinenti;";

▌

iii) il punto 4.2, secondo comma, è così modificato:

– la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante;";

– la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) la documentazione che attesti l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano stati applicati integralmente le norme armonizzate e/o i documenti normativi e/o le specifiche comuni, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.";

iv) al punto 4.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.";

2) l'allegato XIII è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle norme armonizzate o ai documenti normativi o alle specifiche comuni pertinenti utilizzati o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO VIII

L'allegato ***II e*** gli allegati da IV a XII della direttiva 2014/33/UE sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) ragione o denominazione sociale, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante;

b) se del caso, ragione o denominazione sociale, indirizzo postale e contatto digitale del rappresentante autorizzato;";

ii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

"h) se del caso, riferimento alla norma o alle norme armonizzate o alla specifica o alle specifiche comuni utilizzate;";

iii) le lettere da i) a k) sono sostituite dalle seguenti:

"i) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo dei componenti di sicurezza degli ascensori di cui all'allegato IV, parte A, e all'allegato VI, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

j) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformità al tipo mediante controlli a campione dei componenti per la sicurezza degli ascensori di cui all'allegato IX;

k) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità applicato dal fabbricante conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati VI o VII;";

b) la parte B è così modificata:

i) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) ragione o denominazione sociale, indirizzo postale e contatto digitale dell'installatore;

b) se del caso, ragione o denominazione sociale, indirizzo postale e contatto digitale del rappresentante autorizzato;";

ii) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) eventualmente, riferimento della norma o delle norme armonizzate o delle specifiche comuni utilizzate;";

iii) le lettere da h) a k) sono sostituite dalle seguenti:

"h) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame UE del tipo degli ascensori di cui all'allegato IV, parte B, e riferimento al certificato di esame UE del tipo rilasciato da detto organismo notificato;

i) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica dell'unità per ascensori di cui all'allegato VIII;

j) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame finale per gli ascensori di cui all'allegato V;

k) se del caso, denominazione, indirizzo postale, contatto digitale e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia della qualità applicato dall'installatore conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati X, XI o XII;";

2) l'allegato IV è così modificato:

a) la parte A è così modificata:

i) al punto 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo, nonché il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza per ascensori;";

ii) al punto 2, secondo comma, lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti.";

iii) al punto 3, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per garantire che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

iv) al punto 4, primo comma, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"c) verifica che i campioni rappresentativi siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate o delle specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche garantiscano che il componente di sicurezza per ascensori soddisfi le condizioni di cui al punto 1.";

v) al punto 5, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

b) la parte B è così modificata:

i) al punto 2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore e, se la domanda è presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) al punto 2, secondo comma, lettera e), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione menziona tutti i documenti utilizzati, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti.";

iii) al punto 3, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

iv) al punto 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"c) verifica che l'ascensore campione sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;

d) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove l'installatore abbia scelto di applicare le specifiche delle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

e) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le specifiche delle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dall'installatore applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva.";

v) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore, le conclusioni dell'esame UE del tipo, le eventuali condizioni di validità del certificato e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

3) l'allegato V è così modificato:

a) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) un ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità conformemente all'allegato XI e al certificato di esame UE del progetto, se il progetto non è interamente conforme alle norme armonizzate o alle specifiche comuni.";

b) al punto 3.1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Gli esami e le prove del caso, stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, o prove equivalenti, sono eseguiti per verificare la conformità dell'ascensore ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili previsti all'allegato I.";

c) al punto 3.2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) l'esame dei documenti di cui al punto 3.1 per verificare che l'ascensore sia conforme all'ascensore progettato e fabbricato secondo un sistema di qualità approvato conformemente all'allegato XI e, qualora il progetto non sia interamente conforme alle norme armonizzate o alle specifiche comuni, al certificato di esame UE del progetto.";

4) nell'allegato VI, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

5) l'allegato VII è così modificato:

a) al punto 3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

b) al punto 3.2, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate o non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano state rispettate le condizioni di cui al punto 1;";



6) l'allegato VIII è così modificato:

a) al punto 2.2, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

b) al punto 3, secondo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

c) al punto 4, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'organismo notificato scelto dall'installatore esamina la documentazione tecnica e l'ascensore ed effettua le prove del caso, stabilite dalle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, o prove equivalenti, per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I.";

7) l'allegato IX è così modificato:

a) al punto 3, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

b) al punto 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Si esamina un adeguato campione dei componenti di sicurezza per ascensori finali, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si effettuano prove appropriate stabilite dalle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità dei componenti di sicurezza per ascensori alle condizioni di cui al punto 1.";

8) nell'allegato X, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

▌

9) l'allegato XI è così modificato:

a) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

b) al punto 3.2, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi, incluse altre pertinenti specifiche tecniche, per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili di cui all'allegato I;";

c) il punto 3.3.1 è sostituito dal seguente:

"3.3.1. Se il progetto non è pienamente conforme alle norme armonizzate o alle specifiche comuni, l'organismo notificato verifica se è conforme ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all'allegato I e, in caso affermativo, rilascia un certificato di esame UE del progetto all'installatore, precisandone i limiti di validità e i dati necessari per identificare il progetto approvato.";



10) nell'allegato XII, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale dell'installatore e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;".

▌

ALLEGATO IX

Gli allegati da II a V e da VII a X della direttiva 2014/34/UE sono così modificati:

1) nell'allegato II, al punto 1.0.5, primo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato, nonché indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante,";

2) l'allegato III è così modificato:

a) al punto 3, il secondo comma, è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) alla lettera c), il punto iv) è sostituito dal seguente:

"iv) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

b) i punti 4.1, 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

"4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che i campioni siano stati fabbricati in conformità alla documentazione tecnica e individua gli elementi progettati conformemente alle relative disposizioni delle norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti nonché gli elementi progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche;

4.2. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

4.3. esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante, applicando altre pertinenti specifiche tecniche, soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva;";

c) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

3) nell'allegato IV, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

▌

4) nell'allegato V, il punto 4.1 è sostituito dal seguente:

"4.1. Tutti i prodotti devono essere esaminati singolarmente e sottoposti a prove adeguate, definite nelle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o a prove equivalenti definite in altre pertinenti specifiche tecniche, al fine di verificarne la conformità al tipo omologato, descritto nel certificato di esame UE del tipo e nei requisiti pertinenti della presente direttiva.

In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

5) nell'allegato VII, al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

▌

6) nell'allegato VIII, al punto 2, secondo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

7) l'allegato IX è così modificato:

a) al punto 2.1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

b) al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti previste in altre pertinenti specifiche tecniche, per verificare la conformità del prodotto ai requisiti applicabili della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sono opportune.";

8) l'allegato X è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO X

Gli allegati III e IV della direttiva 2014/35/UE sono così modificati:

1) nell'allegato III, al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, un elenco delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 bis, applicate completamente o in parte, o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14 e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, specifiche comuni o norme internazionali o nazionali, le descrizioni delle soluzioni adottate per conseguire gli obiettivi di sicurezza della presente direttiva, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, delle specifiche comuni di cui all'articolo 14 bis o delle norme internazionali o nazionali di cui agli articoli 13 e 14, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

2) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:".

ALLEGATO XI

L'allegato I bis e gli allegati da III a VII della direttiva 2014/53/UE sono così modificati:

1) nell'allegato I bis, parte II, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Nel caso di apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, le seguenti informazioni devono essere indicate conformemente ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 8:";

2) nell'allegato III, il "Modulo B: Esame UE del tipo" è così modificato:

a) il punto 3, secondo comma, è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

ii) alla lettera d), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti non siano state (integralmente) applicate.";

b) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, gli aspetti dei requisiti essenziali oggetto di esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo valutato.";

c) al punto 8, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Ogni organismo notificato informa gli Stati membri dei certificati di esame UE del tipo rilasciati e/o dei relativi supplementi nei casi in cui le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, o le specifiche comuni non siano state (integralmente) applicate.";

3) l'allegato IV è così modificato:

a) al punto 3.1, secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo;";

b) al punto 3.2, terzo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano alle apparecchiature radio;";

▌

4) nell'allegato V, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;";

5) l'allegato VI è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato:";

b) al punto 6, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità.";

6) l'allegato VII è soppresso.

ALLEGATO XII

Gli allegati I, III e IV della direttiva 2014/68/UE sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) al punto 3.1.2, il quinto comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di procedere a tali approvazioni, detta entità terza effettua o fa effettuare gli esami e le prove previsti nelle norme armonizzate o nelle specifiche comuni appropriate o esami e prove equivalenti.";

b) al punto 4.2, lettera b), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— mediante l'utilizzazione di materiali in base alle norme armonizzate o alle specifiche comuni,";

c) al punto 7, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tuttavia, allorché non sono applicate, compresi i casi in cui il materiale non sia indicato specificamente e non siano applicate norme armonizzate o specifiche comuni, il fabbricante deve comprovare l'applicazione di disposizioni adeguate che consentano di ottenere un livello di sicurezza globale equivalente.";

2) l'allegato III è così modificato:

a) nella sezione "1. MODULO A: (CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE)", al punto 2, secondo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

b) nella sezione "2. MODULO A2: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A CONTROLLI UFFICIALI DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE EFFETTUATI A INTERVALLI CASUALI", punto 2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

c) la sezione "3. MODULO B: ESAME UE DEL TIPO" è così modificata:

i) il punto 3.1. "Esame UE del tipo — tipo di produzione" è così modificato:

— al punto 3, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

— al punto 3, secondo comma, terzo trattino, il quarto sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

— al punto 3, all'unico trattino del quarto comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti.";

— al punto 4.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— valuta i materiali quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate o alle specifiche comuni applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I,";

— i punti 4.2, 4.3 e 4.4 sono sostituiti dai seguenti:

"4.2. verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente alla documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate o delle specifiche comuni pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati utilizzando altre specifiche tecniche pertinenti senza applicare le relative disposizioni di tali norme o specifiche comuni;

4.3. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, queste siano state applicate correttamente;

4.4. esegue gli esami opportuni e le prove necessarie per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre specifiche tecniche pertinenti soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva;";

— al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per dieci anni rinnovabili e contiene il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.";

ii) il punto 3.2. "Esame UE del tipo — tipo di progetto" è così modificato:

— il punto 3, secondo comma, è così modificato:

— il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

— al terzo trattino, il quarto sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

— al quarto trattino, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o le specifiche comuni pertinenti.";

— al punto 4.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— valuta i materiali quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate o alle specifiche comuni applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione,";

— i punti 4.2 e 4.3 sono sostituiti dai seguenti:

"4.2. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora il fabbricante abbia deciso di applicare le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate o specifiche comuni, tali norme armonizzate o specifiche comuni siano state applicate correttamente;

4.3. effettua gli esami appropriati per verificare se, qualora non siano state applicate le soluzioni di cui alle relative norme armonizzate o specifiche comuni, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva.";

— al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Fatto salvo il punto 7, il certificato è valido per dieci anni rinnovabili e contiene il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.";

d) nella sezione "4. MODULO C2: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE SOTTO CONTROLLO UFFICIALE EFFETTUATE A INTERVALLI CASUALI", al punto 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Si esamina un campione adeguato delle attrezzature a pressione finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, e si effettuano opportune prove definite nelle parti pertinenti delle norme armonizzate e/o delle specifiche comuni e/o prove equivalenti applicando altre specifiche tecniche, al fine di controllare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva.";

e) nella sezione "5. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ NEL PROCESSO DI PRODUZIONE", al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

f) la sezione "6. MODULO D1: GARANZIA DELLA QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE" è così modificata:

i) al punto 2, primo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

ii) al punto 5.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";



g) nella sezione "7. MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE", al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";



h) la sezione "8. MODULO E1: GARANZIA DELLA QUALITÀ DELL'ISPEZIONE E DELLA PROVA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE FINITE" è così modificata:

i) al punto 2, primo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

ii) al punto 5.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";



i) nella sezione "9. MODULO F: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE", al punto 4.1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Tutte le attrezzature a pressione vengono esaminate singolarmente e su di esse vengono effettuate opportune prove, in base alle relative norme armonizzate o specifiche comuni, o prove equivalenti per verificarne la conformità al tipo omologato descritto nel certificato di esame UE del tipo e ai pertinenti requisiti della presente direttiva. In mancanza di una norma armonizzata o di una specifica comune, l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare.";

j) la sezione "10. MODULO G: CONFORMITÀ BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITÀ" è così modificata:

i) al punto 2, terzo comma, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

ii) al punto 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'organismo notificato scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme armonizzate e/o specifiche comuni, e/o prove equivalenti al fine di verificare la conformità dell'attrezzatura a pressione alle prescrizioni applicabili della presente direttiva. In mancanza di tali norme armonizzate o specifiche comuni l'organismo notificato interessato decide quali prove sia opportuno effettuare applicando altre specifiche tecniche.";

iii) al punto 4, secondo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— valuta i materiali utilizzati quando questi ultimi non sono conformi alle norme armonizzate o alle specifiche comuni applicabili ovvero a un'approvazione europea di materiali per attrezzature a pressione e verifica il certificato rilasciato dal fabbricante dei materiali in base al punto 4.3 dell'allegato I,";

k) la sezione "11. MODULO H: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ" è così modificata:

i) al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

ii) al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino, il quarto sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

iii) al punto 3.2, terzo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano rispettati i requisiti essenziali della presente direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione,";

▌

l) la sezione "12. MODULO H1: CONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ CON CONTROLLO DELLA PROGETTAZIONE" è così modificata:

i) al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

ii) al punto 3.1, secondo comma, secondo trattino, il quarto sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

iii) al punto 3.2, terzo comma, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

"— delle specifiche tecniche di progettazione, comprese le norme che saranno applicate e, qualora le relative norme armonizzate o specifiche comuni non siano applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva che si applicano alle attrezzature a pressione,";

iv) al punto 4.2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante,";

v) al punto 4.2, terzo trattino, il quarto sottotrattino è sostituito dal seguente:

"— un elenco delle norme armonizzate applicate in tutto o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e un elenco delle specifiche comuni applicate completamente o in parte e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate o specifiche comuni, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della presente direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate o delle specifiche comuni, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,";

vi) al punto 4.2, il quarto trattino è sostituito dal seguente:

"— la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza del progetto tecnico. Tale documentazione cita tutti i documenti utilizzati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate o specifiche comuni pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.";

vii) al punto 4.3, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Tale certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del progetto approvato.";

3) l'allegato IV è così modificato:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nome, indirizzo postale e contatto digitale del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato:";

b) il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate o specifiche comuni utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità:";

c) il punto 7 è sostituito dal seguente:

"7. Eventualmente, il nome, l'indirizzo postale, il contatto digitale e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo - tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità.".

ALLEGATO XIII

L'allegato II della direttiva 2014/90/UE è così modificato:

1) la sezione "I. MODULO B: ESAME CE DEL TIPO" è così modificata:

   a) al punto 3, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

      "— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

   b) al punto 6, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

      "Il certificato riporta il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante, le conclusioni dell'esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione del tipo omologato.";

2) nella sezione "II. MODULO D: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITÀ NEL PROCESSO DI PRODUZIONE", al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

   "— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,";

3) nella sezione "III. MODULO E: CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO", al punto 3.1, secondo comma, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"— il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome, l'indirizzo postale e il contatto digitale di quest'ultimo,".